

Protocollo delle Relazioni Industriali

Addì 15 luglio 2014 in Roma, presso la sede di Unindustria – Confindustria Roma,

tra

Gruppo Sky Italia, composto ai fini del presente dalle società Sky Italia S.r.l. e Sky Italia Network Service S.r.l., di seguito denominate "l'Azienda", assistito da Unindustria – Confindustria Roma

e

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle R.S.U. del Gruppo SKY Italia come sopra composto.

Premesso che le Parti:

- confermano il comune obiettivo di realizzare un sistema unitario ed esclusivo di gestione delle Relazioni Industriali e della rappresentanza sindacale correttamente definito in relazione all'assetto organizzativo delle Società del Gruppo Sky Italia come attualmente strutturato nelle tre unità produttive di Milano, Roma e Sestu;
- confermano di aderire integralmente ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e di stipulare il presente Protocollo nel loro rispetto.

Atteso che le Parti:

- muovono dalla condivisa esigenza di realizzare un sistema per la gestione delle relazioni sindacali improntato alla trasparenza, al confronto e alla tempestività per la risoluzione dei problemi;
- si prefiggono lo scopo di realizzare miglioramenti della qualità e della produttività richiesti dalle sfide del mercato nell'ambito di una adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- ritengono lo sviluppo della capacità competitiva dell'Azienda quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente integrazione a livello internazionale;
- condividono, ai fini di cui sopra, il ruolo essenziale svolto da un razionale ed efficiente assetto del sistema di relazioni sindacali ad ogni livello, quale espressione del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti coinvolti.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno concordato quanto segue.

Sistema di Informazione

Il Gruppo Sky Italia, nell'ambito delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, provvederà a fornire annualmente alle OOSS stipulanti il presente accordo ed alle RSU di cui di seguito, di norma entro il mese di Settembre e con l'assistenza delle Associazioni degli Industriali di riferimento, specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:

- gli andamenti e le prospettive economiche e produttive;
- i programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
- l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli impianti;
- i programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei dipendenti, con particolare riguardo alle iniziative riguardanti il personale femminile, i quadri e le professionalità ad alto contenuto tecnico;
- l'andamento dell'occupazione per qualifica, tipologia, sede di lavoro ed orario di lavoro, anche con riferimento ad eventuali processi collettivi di mobilità interna;
- l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione, con riferimento a numeri, causali, aree produttive e sedi aziendali di utilizzo, durata e profili professionali;
- i livelli di ricorso al lavoro straordinario;
- le azioni più significative rivolte al miglioramento della qualità dei prodotti / servizi offerti.

Qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali dei programmi aziendali sulle materie già oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.

Nel caso di rilevanti mutamenti azionari, societari, tecnologici ed organizzativi che possano determinare sostanziali modifiche agli assetti produttivi con riflessi sui livelli occupazionali, le Aziende daranno comunicazione tempestiva e preventiva alle OOSS stipulanti il presente accordo ed alla struttura "Coordinamento Nazionale RSU" di seguito specificata, cui potrà fare seguito. a richiesta di una delle parti, un incontro in ordine ai suddetti riflessi.

Dichiarazione a verbale

Ferme restando le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale, in ogni caso non potranno essere divulgate a terzi le informazioni sulle quali le parti concordino il vincolo di segretezza.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "Zucchi Vetrini", "Dor", "P.R.", "Chiusa", and others.]

Rappresentanza Sindacale

Le Parti convengono che per la individuazione delle "unità produttiva", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, si prendano a riferimento le sedi aziendali presenti sul territorio nazionale secondo l'articolazione di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU e, visto il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie risulta essere quello indicato nell'allegato al presente accordo. La competenza negoziale di ciascuna RSU è riferita alla singola unità produttiva.

Per l'espletamento del loro mandato, le RSU hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti previsti dai vigenti Ccnl; le ore impegnate negli incontri convocati dall'Azienda, ivi comprese quelle delle commissioni bilaterali, nonché quelle necessarie per la partecipazione all'incontro informativo annuale precedentemente previsto, saranno a carico dell'Azienda e non incideranno sul monte ore individuale delle RSU.

Inoltre, in considerazione del riconoscimento del mandato sindacale, ai fini della fruizione degli istituti del Premio di Risultato e della fruizione dei "ticket" pasto, le ore di permesso sindacale retribuito saranno considerate alla stessa stregua delle ore di lavoro.

Fermo restando quanto sopra specificato, per garantire una maggiore efficacia operativa le RSU costituiranno al proprio interno, tramite elezioni, il "Coordinamento delle RSU", (quale struttura integrata delle RSU delle Aziende in epigrafe), composto da 16 componenti la cui articolazione per ciascuna OO.SS. firmataria del presente accordo, sarà definita dalle medesime organizzazioni, tenendo in considerazione la rappresentanza territoriale e di categoria, con comunicazione definitiva all'azienda entro il mese di Luglio 2014.

Il Coordinamento delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse ad effettuare con l'Azienda la contrattazione nazionale di secondo livello, nonché a sottoscrivere intese e recepire le informative di carattere nazionale unitamente alle OO.SS. nazionali e territoriali firmatarie il presente accordo. Le intese sottoscritte a maggioranza dei componenti del Coordinamento saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.

La contrattazione territoriale relativa alle singole unità produttive si svolgerà con le RSU e con le OO.SS. Territoriali.

I nominativi dei componenti il Coordinamento di cui sopra verranno congiuntamente comunicati in forma scritta all'Azienda, per il tramite di Unindustria, dalle OOSS Nazionali firmatarie del presente accordo.

Per gli incontri tra l'Azienda e le RSU o il Coordinamento delle RSU che richiedano l'effettuazione di trasferta, verranno rimborsate le spese nei limiti previsti dagli accordi e dalle norme aziendali in materia; in caso di incontri che non richiedano l'effettuazione di trasferta verrà riconosciuto il ticket pasto, escluso il caso in cui il pasto sia fornito direttamente dall'Azienda.

Inoltre, le Parti hanno considerato la situazione del personale di Sky Italia Srl direttamente operante sul territorio per attività di carattere commerciale e di service & delivery ed hanno concordato di definire per tale personale gli ambiti di rappresentanza sindacale.

In tal senso, le Parti concordano che il personale operante sul territorio nelle regioni Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Emilia Romagna parteciperà alla elezione delle RSU della sede di Milano Santa Giulia e sarà dalla stessa rappresentato ai fini sindacali; analogamente, il personale operante sul territorio nelle regioni Toscana Lazio Umbria Marche Abruzzo Molise Puglia Campania Calabria Basilicata Sicilia Sardegna parteciperà alla elezione della RSU della sede di Roma via Salaria e sarà dalla stessa rappresentato ai fini sindacali.

Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza

Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.81/2008, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza verranno eletti tra i componenti delle RSU nel numero indicato nell'allegato al presente accordo per ciascuna unità produttiva.

Inoltre, le Parti hanno considerato la situazione del personale di Sky Italia Srl direttamente operante sul territorio per attività di carattere commerciale e di service & delivery ed hanno concordato di definire per tale personale gli ambiti di rappresentanza ai fini di salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso, le Parti concordano che il personale operante sul territorio nelle regioni Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Emilia Romagna parteciperà alla elezione degli RLS della sede di Milano Santa Giulia e farà agli stessi riferimento per le problematiche di salute & sicurezza; analogamente, il personale operante sul territorio nelle regioni Toscana Lazio Umbria Marche Abruzzo Molise Puglia Campania Calabria Basilicata Sicilia Sardegna parteciperà alla elezione degli RLS della sede di Roma via Salaria e farà agli stessi riferimento per le problematiche di salute & sicurezza.

Le ore di permesso retribuito per l'espletamento dei compiti degli RLS, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge, sono comprese nelle ore di permesso retribuito per le RSU indicate nell'allegato al presente accordo.

Per lo svolgimento del loro mandato gli RLS comunicheranno con un preavviso di almeno 24 ore, fatte salve circostanze di provata urgenza, gli orari relativi ad accessi e sopralluoghi che intendano effettuare negli ambienti di lavoro. In tali occasioni è facoltà dell'azienda affiancare al RLS, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o un addetto incaricato dall'Azienda.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria - Confindustria Roma

Per il Gruppo Sky Italia

Per la SLC CGIL

Per la FISTEL CISL

Per la UILCOM UIL

Per le RSU

Allegato al Protocollo Relazioni Industriali

- dati a Giugno 2014 -

SOCIETA'	UNITA' PRODUTTIVE	ORGANICO IMPIEGATI/QUADRI PER SEDE	n° RSU	n° RLS	ORE permesso RSU
Sky Italia S.r.l.	MILANO	1501	15	6	1440
Sky Italia S.r.l.	ROMA	631	9	3	864
Sky Italia Network Service S.r.l	MILANO	209	3	3	288
Sky Italia Network Service S.r.l	SESTU	1030	12	6	1152